

CASSAZIONE SEZ. III CIVILE  
4 FEBBRAIO 1992 N. 1147

PRESIDENTE: QUAGLIONI

ESTENSORE: TADDEUCCI

PARTI: FRIGODAUNIA ORA  
BRINA S.P.A.

(*Avv. Pescatore, Gasperoni*)

RAI S.P.A.

(*Avv. Giorgianni, Esposito,  
Irti, Ruffolo*)

**Responsabilità civile •  
Diffusione televisiva di notizie  
false e lesive della reputazione •  
Maggiore responsabilità  
professionale del giornalista  
televisivo • Evento dannoso •  
Nesso causale • Pluralità di  
fattori causali concorrenti •  
Principio di solidarietà della  
responsabilità • Presupposti •  
Unicità del danno.**

*Il mezzo televisivo è oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal giornalismo della carta stampata; tale diversità si manifesta nel maggior impatto che la trasmissione televisiva può esplicare sul pubblico. Da ciò discende per il giornalista televisivo una maggiore responsabilità professionale che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie. Per altro, anche per la divulgazione televisiva vale il principio relativo alla verità putativa, con l'avvertenza però che il mezzo televisivo richiede nel giornalista un grado più elevato di diligenza in relazione a divulgazioni che ledano diritti soggettivi.*

*Il principio di solidarietà della responsabilità civile previsto dall'art. 2055 cod. civ. è applicabile quando i diversi fatti o atti dannosi abbiano cagionato, dal punto di vista naturalistico, un unico evento dannoso. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2 cod. pen., l'individuazione, tra una plu-*

*ralità di fattori eziologici, della causa da sola sufficiente a cagionare l'evento, implica l'esistenza di un unico evento dannoso, inteso come entità ontologica.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — L'11 novembre 1980, alle ore 20,40, nel corso della trasmissione televisiva « Di tasca nostra » mandata in onda dal 2° canale della Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI), condotta da giornalisti dipendenti da tale ente, vennero sottoposti ad analisi campioni di « bastoncini di pesce in pastella » prodotti con marchio « Brina » e distribuiti dalla S.p.A. Frigodaunia. L'analista invitata alla trasmissione affermò che nei prodotti analizzati era presente la sostanza « tetraciclina », antibiotico non ammesso dalla legge.

Il 13 novembre 1980 il Pretore di Modena, fatti analizzare da quel Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi campioni dello stesso prodotto e ricevuto l'esito dell'indagine che risultò positiva circa la presenza di tetraciclina, dispose il sequestro del prodotto su tutto il territorio nazionale.

L'Istituto Superiore di Sanità, investito della analisi di revisione da parte del Pretore di Foggia, territorialmente competente per i reati contestati, escluse la presenza della sostanza « tetraciclina » nel prodotto e pertanto in data 29 novembre 1980 quel giudice ordinò il dissequestro dello stesso. Intanto, a seguito dell'analisi di revisione, il Ministero della Sanità in data 22 novembre, aveva diffuso un comunicato stampa, trasmesso anche dalla RAI, assicurando i consumatori sulla inesistenza dell'antibiotico nel prodotto in questione.

Con atto di citazione del 18 febbraio 1981 la S.p.A. Frigodaunia, esposti i fatti suddetti, assumendo che a causa delle erronee notizie propalate nel corso della trasmissione televisiva aveva subito notevole pregiudizio patrimoniale, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la S.p.A. Radiotelevisione Italiana chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre rivalutazione e interessi.

Costituitosi in giudizio, l'Ente televisivo chiese il rigetto della domanda non potendosi nei suoi confronti applicare l'art. 2049 cod. civ. né potendosi riscontrare nei fatti responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Sostenne in particolare

che gli eventuali danni subiti dalla Frigodaunia erano conseguenza del provvedimento di sequestro del Pretore di Modena e della diffusione che a quel provvedimento era stata data dalla stampa nazionale; comunque chiese di essere assolta per aver esercitato il diritto di cronaca e di critica.

Con sentenza non definitiva del 19 marzo/19 maggio 1984 il giudice adito condannò la RAI, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura da liquidarsi in prosieguo di giudizio, rimettendo le parti davanti al G.I. per l'istruttoria sul « quantum ».

Proposto appello da parte della RAI, la Corte di Roma confermò la pronuncia di primo grado. In particolare, escluse il difetto di legittimazione passiva della RAI (la quale aveva sostenuto che la responsabilità della notizia era da addebitarsi esclusivamente all'analista) in quanto la domanda era stata posta quale conseguenza della trasmissione nel suo complesso e quindi anche in relazione all'attività del giornalista conduttore della stessa e comunque perché anche l'attività dell'analista era riconducibile alla responsabilità della RAI in quanto aveva collaborato col giornalista; la Corte precisò poi, in punto di diritto, che il giornalista ha l'obbligo, nel trasmettere le notizie a lui pervenute, di controllare le fonti di informazione e di accertare se la notizia sia vera e almeno seriamente accertata, nonché di esporre le notizie in modo obiettivo e non tramodante nella lesione della reputazione altrui. Pertanto i giudici dell'appello ritennero che l'aver fatto eseguire l'analisi da persona qualificata non esimeva il giornalista dall'obbligo di accertarsi circa la fondatezza scientifica del metodo usato onde poter stabilire il grado di attendibilità del risultato. E in proposito la corte romana ritenne, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la inadeguatezza del metodo usato per l'analisi deducendo da ciò la responsabilità della RAI e respingendo altresì l'eccezione relativa alla mancanza del nesso di causalità, in proposito affermando che il provvedimento di sequestro emesso dal Pretore di Modena non lo aveva interrotto non essendo stato da solo sufficiente a determinare l'evento. La Corte infine respinse il motivo di appello riguardante la natura dei danni di cui si chie-

deva il risarcimento nonché l'appello incidentale della Frigodaunia col quale la stessa pretendeva di attribuire alla responsabilità della RAI anche la pretesa contrazione delle vendite di altri prodotti surgelati non menzionati nella trasmissione televisiva incriminata.

Per la cassazione di questa sentenza nella parte relativa alla identificazione dei danni ha proposto ricorso la S.p.A. Frigodaunia con unico motivo.

La RAI S.p.A. ha proposto ricorso (incidentale) chiedendo la cassazione totale della sentenza, con quattro motivi; ed ha resistito al ricorso principale con controricorso.

La Frigodaunia ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE** — 1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti.

2. Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale perché attiene alla responsabilità mentre il ricorso principale attiene esclusivamente al « *quantum debeatur* ».

3. Col primo motivo del suo ricorso, la RAI, denunciando violazione degli artt. 100 e 101 cod. proc. civ. e degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte del merito ha dato risposta affermativa al problema da lei prospettato, del se possa profilarsi la sua responsabilità per il giornalista dipendente quando costui, volendo dare informazioni circa prodotti alimentari, si rimetta alle valutazioni tecniche di un esperto del settore, chiamato a partecipare al programma come semplice collaboratore esterno. La società ricorrente osserva in proposito che in tal caso non può ricorrere la responsabilità della RAI perché il giornalista si è limitato a riferire il dato tecnico o l'esito della indagine enunciati dall'esperto e perché costui non è legato alla RAI da un rapporto di prestazione d'opera subordinato.

Il motiva va disatteso.

La RAI risponde infatti certamente *ex art. 2049 cod. civ.* della attività del giornalista, suo dipendente, conduttore

di una trasmissione televisiva. Per quanto riguarda l'attività dell'esperto che collabori col giornalista in una trasmissione per la quale siano necessarie informazioni di ordine tecnico o scientifico, senza vincolo di subordinazione, essa va inquadrata come prestazione d'opera intellettuale autonoma.

È noto che, in linea generale, l'art. 2049 cod. civ. non trova applicazione quando il danno dipenda dall'attività di un agente, collaboratore autonomo e non subordinato dell'imprenditore, nei confronti del quale quest'ultimo è privo di ogni potere di direzione e di vigilanza.

Questo principio non viene però qui in discussione perché la responsabilità della RAI dipende dall'attività del suo dipendente, il giornalista che, nel recepire le informazioni di ordine tecnico fornitegli dal collaboratore scientifico, non si è attenuto agli obblighi inerenti alla sua professione, in particolare, al giornalismo televisivo, come si vedrà più diffusamente nell'esame dei successivi motivi.

4. Col secondo motivo la RAI denuncia la violazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione agli artt. 21 della Costituzione, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatti e documenti decisivi ed omessa pronuncia sull'istanza di C.T.U.

a) Con una prima censura si critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il giornalista ha l'obbligo nel trasmettere le notizie a lui pervenute, di controllare le fonti dell'informazione, di accertare che la notizia pubblicata sia vera o almeno seriamente accertata e che l'esposizione della notizia sia obiettiva e non trasmodi nella lesione dell'altrui reputazione; per cui il fatto che la dichiarazione relativa alla presenza dell'antibiotico nel prodotto era stata fatta da un analista qualificato non esimeva il giornalista dall'obbligo di accertarsi che il metodo usato per la ricerca fosse affidabile quanto meno nel senso che rispondesse ad esatti e non controversi criteri scientifici. Tutto ciò, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 21 della costituzione, non potendosi pretendere che il giornalista nell'esercizio del suo diritto di informazione sia costretto ad operare approfonditi accertamenti sulle notizie che gli pervengono.

b) Per altro la ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata è altresì criticabile per essere andata oltre il principio affermato: ha infatti preteso di applicarlo in una fattispecie in cui la notizia era pervenuta al giornalista da una fonte esperta, affermando che il giornalista stesso deve accertarsi circa la fondatezza scientifica del metodo usato dall'esperto.

E ciò sarebbe in contrasto con la giurisprudenza in materia la quale pretende soltanto la buona fede e la diligenza del giornalista nella verifica della fonte di informazione e non anche una indagine di merito.

c) Ancor più in particolare il ricorrente osserva che se anche i principi affermati nella sentenza impugnata fossero esatti, la decisione sarebbe egualmente erronea. Infatti la sentenza ritiene che tra i vari metodi idonei ad accertare la presenza di tetraciclina nei bastoncini di pesce, il più valido è quello microbiotico usato dall'Istituto Superiore di Sanità (mentre la dott. Merlini aveva usato nella trasmissione quello chimico) ed ha stabilito che il fatto che il metodo chimico fosse stato usato anche da parte di strutture pubbliche (il Laboratorio di Igiene e Profilassi di Modena su richiesta di quel pretore) non vale ad escludere la responsabilità perché non costituisce prova dell'attendibilità del metodo ai fini dell'accertamento della presenza della tetraciclina. Tale motivazione sarebbe secondo la ricorrente illogica perché è un assurdo ritenere negligente un giornalista che abbia attinto una informazione conforme ad un metodo scientifico adottato da strutture pubbliche. Infatti il giornalista è certamente esente da responsabilità quando abbia divulgato la « verità putativa ».

d) La ricorrente poi critica la sentenza impugnata per aver ritenuto non contestata l'esattezza dell'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre il contrario risultava dalle difese di essa ricorrente ed inoltre per non aver tenuto conto di quanto risultava dal parere del prof. Graziosi, da essa ricorrente esibito, in cui si attestava che il metodo microbiologico non è idoneo a rilevare la presenza di tetraciclina essendo invece necessario ricorrere ai metodi di analisi chimica organica quando, come nella specie, l'antibiotico è stato aggiunto nel-

le fasi iniziali di conservazione e lavorazione del pesce e quindi ha perduto il suo potere antibatterico. In proposito la ricorrente aveva anche chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica, ma la Corte non aveva ritenuto neppure di motivarne il diniego.

Le suesposte censure non hanno fondamento e pertanto, anche se per ragioni, come si vedrà, in parte diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a giustizia, il ricorso, nel suo secondo motivo, deve essere rigettato.

In sintonia con la preponderante giurisprudenza e dottrina può affermarsi che la libertà di stampa, e cioè la libertà di diffondere col mezzo della carta stampata ovvero attraverso la radio e la televisione notizie, informazioni, commenti, critiche, ecc., diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione, quando incide nella sfera dei diritti soggettivi delle persone cui la notizia, il commento, la critica, ecc. si riferisce, con violazione dei diritti di tali persone, deve necessariamente trovare dei limiti.

In proposito si è detto che l'attività giornalistica sia da ritenersi legittima quando la propalazione di notizie, commenti, critiche, ecc., pur ledendo diritti altrui, abbia una qualche obiettiva utilità sociale: il limite, cioè, deve essere identificato nella utilità sociale della notizia (e, in genere, dell'attività giornalistica) e ciò perché tale valore è, nel nostro ordinamento, preminente rispetto al valore rappresentato dal diritto soggettivo individuale, che deve cedere di fronte ad interessi di carattere generale della collettività.

Quanto alla notizia, è intuitivo che essa debba essere obiettivamente vera per poter essere legittimamente propalata. Ma, poiché anche il concetto di verità è relativo e non assoluto, ciò che importa ai fini della responsabilità del giornalista è che la notizia sia assolutamente vera per lui, che egli cioè ritenga in perfetta buona fede che sia vera. Si è dunque ritenuto che anche la verità putativa può esimersi da responsabilità il divulgatore di essa, a condizione però che detta verità costituisca il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e, soprattutto, di controllo delle fonti e sia corretta da assoluta buona fede.

Tutto ciò ha una portata generale. In relazione all'uso, per la divulgazione del-

la notizia, del mezzo televisivo occorre aggiungere che tale mezzo è indubbiamente ed oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal giornalismo della carta stampata, diversità che si manifesta nel maggior impatto che sul pubblico la trasmissione televisiva può esplicare, ed in effetti esplica, per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce, per così dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione (in proposito basti considerare che, proprio per questa ragione, la pubblicità a mezzo della televisione è preferita dagli operatori commerciali, pur essendo molto costosa). Il pubblico, la gran maggioranza cioè delle persone raggiunte dalla notizia, è propenso a ritenere acriticamente vero quanto viene comunicato, anche perché è istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo una autorità (che certamente non ha) e comunque una grande attendibilità. Va considerato inoltre che rispetto al mezzo televisivo vi è quasi impossibilità di immediata riflessione e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa) sicché la notizia si fissa nella memoria così come data.

Tuttò ciò comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilità professionale che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi.

Per altro, anche per la divulgazione televisiva vale il principio relativo alla verità putativa, con l'avvertenza però che il mezzo — per i motivi ora esposti — richiede nel giornalista un grado più elevato di prudenza per andare esente da responsabilità in relazione a divulgazioni che ledano diritti soggettivi; prudenza che deve estrinsecarsi nell'accertare (o nel tentare di accertare) con ogni mezzo a sua disposizione l'assoluta verità dell'informazione che si intende trasmettere quando — a priori — si apprezza in modo certo in essa una valenza lesiva dei diritti dei terzi ai quali la notizia si riferisce.

In particolare in tema di inchieste giornalistiche televisive relative a prodotti alimentari, attività questa certamente doverosa e meritoria e ad alto contenuto di utilità sociale perché in qualche modo

collegata col bene della salute pubblica, occorre dire che l'esattezza dei principi dianzi esposti circa il comportamento richiesto al giornalista, risalta maggiormente essendo ancor più evidente la dannosità di una informazione falsa per le immediate ripercussioni che si possono verificare nel consumo dei prodotti oggetto dell'inchiesta, ripercussioni che possono a loro volta influire anche sull'economia nazionale. Pertanto anche quando il giornalista si avvalga dell'opera di collaboratori esperti in determinati settori tecnico-scientifici, la prudenza particolarmente richiesta perché il giornalista possa essere ritenuto non responsabile per la eventuale divulgazione di una notizia che incide negativamente sui diritti personali e patrimoniali dei soggetti interessati comporta, per il giornalista stesso, la necessità di scegliere un esperto che sia veramente all'altezza del compito affidatogli e di assoluta garanzia — per la sua autorità nel settore scientifico nel quale opera — di operare in base a criteri e metodi sicuramente attendibili. E, in presenza di risultati che compromettono la commerciabilità del prodotto esaminato, il giornalista — che pure abbia operato nel modo suddetto — ha anche l'obbligo di cautelarsi, prima di divulgare quel risultato, con controlli, riscontri ed accertamenti intesi a verificare il risultato stesso: solo in tal caso il giornalista che avrà divulgato una informazione obiettivamente falsa, sia pure risultata tale a posteriori, potrà dire di aver agito in totale buona fede nella soggettiva convinzione di aver divulgato una informazione assolutamente vera.

Alla stregua delle osservazioni di cui innanzi, appare certamente corretta la sentenza impugnata laddove fa derivare la responsabilità del giornalista (e, per esso, della RAI) dall'obbligo di accertare — pur avendo affidato la ricerca dell'antibiotico ad un analista « qualificato » — la validità del metodo usato e il significato del risultato ottenuto.

Il giudizio di fatto che è seguito all'affermazione di tale principio sfugge all'esame di questa Corte: esso per altro è sorretto da congrua e logica motivazione, fondata sulla documentazione acquisita al processo. In proposito occorre dire — e ciò in relazione alle censure della ricorrente esposti innanzi *sub c)* — che le stesse non hanno fondamento anche per-

ché dalle affermazioni della ricorrente, sorrette da parere del suo stesso consulente, emerge che la ricerca dell'antibiotico col metodo chimico è in grado di evidenziare le tracce (chimiche) dell'antibiotico stesso aggiunto nelle fasi iniziali di conservazione e lavorazione del pesce (operazione che di solito viene effettuata nella immediatezza della pesca), antibiotico che ha perduto, al momento della immissione del prodotto sul mercato, il suo potere antibatterico, che cioè non è più attivo.

L'analisi positivamente effettuata con quel metodo in trasmissione ha fornito perciò un dato obiettivamente vero che però è stato travisato nel suo reale significato, perché non si è spiegato al pubblico che si trattava di tracce chimiche residue dall'iniziale trattamento del pesce, facendo invece credere che la sostanza antibiotica (attiva) fosse stata aggiunta al prodotto « bastoncini di pesce » come un additivo vietato dalla legge e che per questa ragione il prodotto era pericoloso per la salute. Ed invece le analisi effettuate col metodo biologico hanno accertato l'assenza di sostanze antibiotiche attive.

Non poteva e non doveva sfuggire all'esperienza dell'esperto che la metodica usata poteva dare solo un risultato parziale; e se il giornalista avesse avuto quella prudenza e doverosa cautela di cui s'è detto, meglio documentandosi sulla questione, certamente la notizia non sarebbe stata data, ovvero sarebbe stata data in maniera del tutto diversa, con assoluta obiettività e con le precisazioni e spiegazioni del caso.

La fattispecie concreta costituisce essa stessa la riprova della esattezza del principio affermato relativo alla necessità per il giornalista di non acquisire supinamente i risultati delle indagini degli esperti, senza averli cioè, prima della divulgazione, sottoposti al vaglio della critica, del controllo scientifico per evitare così, con ogni mezzo idoneo, di incorrere in errore. Attività questa doverosa per chi, usando dei mezzi di comunicazione di massa, specialmente del mezzo televisivo, assume enorme responsabilità specie quando si induce, sia pure nel lodevole intento di operare nell'esclusivo interesse della società, a diffondere una notizia che sicuramente è lesiva di diritti ed

interessi morali ed economici dei soggetti coinvolti dalla informazione.

Ovviamente spetta al giudice del merito accertare se il giornalista (televisivo o no) abbia ottemperato agli obblighi descritti, giudizio di fatto che necessariamente dovrà tener conto delle risultanze della prova generica. Nella specie il convincimento dei giudici circa la inadeguatezza del metodo usato e la mancata osservanza da parte del giornalista degli obblighi di prudenza cui è tenuto prima di diffondere col mezzo televisivo notizie certamente lesive dei diritti soggettivi di terzi, è stato esaurientemente motivato senza errori giuridici né vizi logici.

Per quanto riguarda, infine, le censure *sub d)* questa corte osserva che il rilievo relativo alla asserita mancata contestazione da parte della RAI dell'esattezza dell'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità è infondato perché in realtà la RAI non contesta che col metodo usato in quella sede non si sono riscontrate tracce di tetraciclina nel prodotto. La contestazione riguarda invece il metodo dell'indagine e la validità di esso, contestazione superata nella sentenza impugnata attraverso una serie di considerazioni di ordine tecnico sulla base delle risultanze processuali.

Altresì infondata è la censura relativa alla mancata ammissione della C.T. richiesta dalla RAI.

Disporre la C.T. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, sicché il mancato uso di tali poteri non può essere censurato in sede di legittimità, salvo che esso risulti assolutamente immotivato. Ciò non si può dire quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice del merito abbia valutato tutte le circostanze di ordine tecnico acquisite al processo formandosi sulla base di esse un convincimento che escluda la necessità di una consulenza per risolvere il problema tecnico della causa. Tale diniego implicito di ammissione di una consulenza tecnica, richiesta dalla parte, non può essere equiparato a mancanza di motivazione sul punto, specie se si considera che la consulenza non è un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti. Non sussiste perciò il vizio lamentato: nella specie infatti la corte romana ha esaurientemente valutato (pag. 19-23 della sentenza) le risultanze processuali dando ampia giustificazione del proprio con-

vincimento circa l'assenza di tetraciclina nel prodotto e circa l'inattendibilità del metodo usato dall'analista che collaborò alla trasmissione televisiva.

5. Col terzo motivo la ricorrente RAI denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. nonché omesso esame di fatti e circostanze decisive. Assume che l'ipotetico pregiudizio risentito dalla Frigodaunia è stato causato non dalla trasmissione televisiva ma dalla enorme diffusione data dalla stampa al provvedimento di sequestro, su tutto il territorio nazionale, del prodotto, emesso dal Pretore di Modena sulla base dell'analisi eseguita dal Laboratorio Chimico provinciale di quella città. Infatti la stampa aveva dato risalto esclusivamente alla notizia di tale provvedimento e non anche alla trasmissione televisiva; inoltre, se pure quest'ultima avesse potuto considerarsi come denuncia di reato perseguibile di ufficio, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'effetto pregiudizievole di tale denuncia sarebbe da ritenersi assorbito dall'attività dell'organo titolare dell'azione penale. In ogni caso avrebbe dovuto essere misurata la efficienza causale dei due fatti al fine di attribuire agli autori di ciascuno la propria percentuale di responsabilità.

Secondo la ricorrente la Corte d'Appello, nella sentenza impugnata ha invece addossato per intero alla RAI la responsabilità per i danni che la Frigodaunia asseriva di aver subito, sulla base di considerazioni astratte ed apodittiche secondo le quali il provvedimento pretorile non aveva costituito la causa da sola sufficiente alla causazione del danno. Secondo la sentenza inoltre è normale che la diffusione di notizie inesatte costituenti notizie di reato venga raccolta dagli organi di polizia giudiziaria, che altrimenti non si sarebbero attivati se non fossero stati messi in allarme da una trasmissione di larga diffusione. Secondo la ricorrente tale ragionamento è viziato perché non tiene conto del fatto che il Pretore ha provveduto dopo aver svolto proprie indagini e della circostanza che la stampa aveva dato risalto soltanto al provvedimento del pretore, certamente più idoneo, per la maggiore sua credibilità rispetto alla trasmissione televisiva, a causare danni.

Pertanto la Corte avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, approfondire il problema del nesso di causalità, stabilendo altresì la rispettiva efficienza causale dei due fatti.

Le censure sono per quanto di ragione, fondate.

Col motivo di appello relativo al nesso causale, la RAI aveva sostenuto che la trasmissione televisiva e il provvedimento pretorile non potevano considerarsi concause di un medesimo danno, per cui bisognava accertare quale danno era derivato dalla trasmissione e quale invece dal provvedimento di sequestro. La Corte, senza per altro alcuna specifica motivazione in proposito, ha affermato che il nesso di causalità tra la trasmissione e il danno lamentato sussisteva perché il sequestro del prodotto su tutto il territorio nazionale non aveva interrotto il nesso causale stesso, per non essere stato causa successiva sufficiente da sola a determinare l'evento. La Corte, cioè, ha in sostanza dichiarato applicabile nella fattispecie l'art. 2055 cod. civ. senza darsi carico di dimostrare — come pure doveva in presenza dello specifico motivo di gravame — che ci si trovava in presenza di un unico danno imputabile a più persone: infatti il presupposto per l'applicazione della suddetta disposizione di legge è che il medesimo danno derivi da diverse azioni (illecite oppure no) o fatti che concorrano alla sua produzione.

L'art. 2055, comma 1 cod. civ., invero, stabilisce che « se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ». La norma, che pure nella sua literalità pare riferirsi ad un unico fatto illecito imputabile a più persone, è stata sempre interpretata, dalla migliore dottrina e preponderante giurisprudenza, nel senso che per aversi solidarietà tra più responsabili il fatto dannoso non deve essere necessariamente unico, ben potendosi avere più azioni od omissioni illecite — diverse tra loro anche per diversità delle norme giuridiche che abbiano eventualmente violato — che concorrono a produrre il medesimo danno. Ciò che è assolutamente necessario, ai fini della norma, è invece l'unicità del danno: deve cioè trattarsi di fatti o atti che abbiano cagionato il « medesimo danno ».

Conseguentemente la prima indagine da compiersi in presenza della denuncia di più fatti dannosi è quella relativa al nesso causale per stabilire se il danno, del quale si chiede il risarcimento, sia conseguenza di tutti i fatti ovvero soltanto di alcuni o di uno solo; tale indagine dovrà necessariamente estendersi a verificare se, in relazione alle richieste della parte danneggiata, si possa parlare di un danno ontologicamente unico.

È quindi del tutto carente — sul piano dell'indagine sul nesso causale — la sentenza impugnata che non si è data carico di indagare sulla unicità o pluralità dei fatti dannosi e sulla effettiva efficienza causale della trasmissione rispetto a quella del sequestro, per stabilire se entrambi i fatti potessero essere assunti come concause efficienti di un unico evento dannoso ovvero se ciascuno di essi avesse dato luogo ad un evento di danno diverso. È di tutta evidenza infatti che se gli eventi dannosi causati da diverse azioni sono a loro volta diversi non sarà applicabile l'art. 2055 cod. civ. e quindi sarà esclusa la solidarietà tra gli autori delle diverse azioni dannose.

Tale accertamento è mancato perché nella sentenza impugnata non si esamina affatto la questione, dando per scontato che « il danno » di cui si chiede il risarcimento è legato da nesso di causalità materiale alla trasmissione televisiva e che il provvedimento di sequestro non ha interrotto tale rapporto per non essere stato causa successiva sufficiente da sola a determinare quel danno. Si dà per certo, quindi, che si tratti di un « unico danno », come entità ontologica, senza per altro alcuna indagine sulla natura delle conseguenze dannose del sequestro.

Né la Corte si è posta il problema relativo alla particolare natura della (ritenuta) concausa, costituita non da un altro fatto illecito, ma da un atto giurisdizionale.

È noto — ed è opportuno qui richiamare — che in materia di causalità le norme di cui agli art. 40 e 41 cod. pen. — che assurgono a principi generali dell'ordinamento e trovano perciò applicazione anche in campo civilistico — stabiliscono da una parte che non si può attribuire l'evento all'autore di un fatto se questo non sia legato all'evento stesso da nesso di causalità materiale, dall'altra

che quando l'evento sia conseguenza oltre che di quel fatto anche di altre azioni, tutti gli autori di queste sono responsabili dell'evento (principio dell'equivalenza delle cause), salvo che una o più cause sopravvenute non siano state da sole sufficienti a cagionarlo (principio della causalità efficiente).

Anche qui, dunque, come nell'art. 2055 cod. civ., la regola presuppone l'unicità dell'evento, perché ogni « evento » è naturalisticamente parlando — legato ad una « causa » (o a più « cause ») e non si può quindi prescindere dalla esatta identificazione dell'evento stesso prima di parlare della o delle cause.

Ma tali cause possono essere fatti umani ovvero anche fatti non imputabili all'uomo (come, per es., i fatti naturali): in tal caso, secondo recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 981 del 1° febbraio 1991) se la causa non imputabile si palesi sufficiente da sola a determinare l'evento indipendentemente dall'apporto eventuale di un fatto illecito imputabile, l'autore di questo è sollevato da ogni responsabilità in quanto non ha posto in essere un antecedente dotato di efficienza causale, mentre in caso contrario, se cioè il fatto non imputabile non è stato da solo sufficiente a determinare l'evento, l'autore del fatto illecito è responsabile dell'evento né la sua responsabilità potrà essere attenuata per l'incidenza, nella causazione dell'evento, avuta dal fatto non imputabile: e in tal caso, perciò, non si dovrà neppure procedere ad una graduazione del grado di incidenza eziologica delle diverse cause concorrenti.

Nella specie ci si trova di fronte ad un caso particolare di eventuale concausalità: fatto illecito imputabile (asseritamente) concorrente con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, assistito da una presunzione di legittimità.

La Corte del merito non si è data carico di esaminare se la particolarità della fattispecie potesse avere conseguenze giuridicamente rilevanti sulle responsabilità mentre sarebbe stato opportuno condurre approfondito esame, da una parte, sulle conseguenze di una trasmissione televisiva ingiustamente denigratoria di un prodotto alimentare e, dall'altra, sulle conseguenze del provvedimento di sequestro di quel prodotto. Es-

sendo abbastanza evidente che il primo fatto può determinare la eventuale contrazione delle vendite perché una parte delle persone raggiunte dalla falsa informazione televisiva è presumibile che si asterrà dall'acquisto di quel prodotto, mentre la conseguenza del sequestro è che, dal giorno della sua esecuzione, il prodotto non è più vendibile, per cui l'ipotetico compratore non trova più il prodotto sul mercato.

Quindi, prima di addebitare alla trasmissione televisiva il danno, tutto il danno, bisognava indagare nel senso suddetto, sulle conseguenze del sequestro per stabilire se coincidessero o meno con quelle della trasmissione dando luogo ad un unico evento.

La Corte di Roma, condannando la RAI al risarcimento dei danni (senza specificazione alcuna) l'ha infatti sostanzialmente condannata al risarcimento di tutti i danni anche di quelli derivati direttamente dal sequestro. Ciò emerge dalla motivazione laddove, per respingere il motivo di appello col quale si chiedeva di approfondire l'indagine sul nesso di causalità tra trasmissione e danno ed ha affermato che comunque la RAI doveva rispondere anche dei danni indiretti e mediati, quasi che potesse farsi rientrare nella regolarità causale delle conseguenze di una trasmissione televisiva diffamatoria di un prodotto alimentare, il blocco totale delle vendite di quel prodotto. Il che presupporrebbe che la totalità dei consumatori sia stata raggiunta dalla trasmissione e quindi dalla falsa informazione e che si sia determinata ad astenersi dall'acquisto. Presunzione questa che il giudice del merito non ha utilizzato e che comunque non avrebbe certamente i caratteri previsti dalla legge.

Occorre inoltre sottolineare che, in ogni caso, non può farsi risalire alla responsabilità del giornalista il provvedimento di sequestro in quanto, ammesso che il pretore si sia attivato in conseguenza della denuncia televisiva, egli ha agito autonomamente a seguito di autonome indagini ed accertamenti. Deve qui ribadirsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'effetto pregiudizievole di una denuncia di reato perseguibile di ufficio resta assorbito dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale che toglie alla denuncia ogni effi-



cienza causale, salvo che il denunziante abbia agito con dolo (Cass., 21 ottobre 1981, n. 5662).

6. Col quarto motivo la RAI sostiene che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui i giudici del merito hanno arbitrariamente sostituito la causa petendi della domanda. Secondo la ricorrente, poiché la Frigodaunia si limita a commerciare il prodotto « bastoncini di pesce », nel giudizio di 1° grado ella aveva lamentato esclusivamente di aver risentito danno in conseguenza della disdetta di ordini da parte dei rivenditori. Il tribunale aveva invece fondato la condanna su altro, e cioè sul discredito della società, sul calo della domanda dei consumatori e sulla perdita di avviamento. La Corte aveva confermato la decisione senza neppure motivare in relazione al denunciato mutamento della causa petendi.

Il motivo è infondato.

Trattandosi della denuncia di un vizio di procedura, questa Corte può procedere all'esame diretto degli atti. Nell'atto di citazione la Frigodaunia, dopo aver esposto i fatti riportando anche il testo integrale della trasmissione e il provvedimento del Pretore di Modena, espone che la risonanza che la trasmissione aveva avuto ed il sequestro, non soltanto avevano determinato il blocco delle vendite, ma avevano gettato discredito sui prodotti con conseguenze dannose che si protraevano nel tempo. Ed aveva concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni compresi quelli morali subiti e subendi in conseguenza della trasmissione nella misura da determinarsi dal giudice.

Vi è quindi perfetta corrispondenza tra quanto chiesto dalla parte e il contenuto del provvedimento di condanna sia in relazione al *petitum* che alla causa petendi. Non sussiste perciò il vizio denunziato.

7. Col suo ricorso, la Frigodaunia S.p.A., dopo aver premesso che il tribunale nella sentenza di 1° grado aveva individuato il danno subito dalla società nella differenza negativa tra l'ammontare delle vendite dei bastoncini di pesce verificatosi in epoca anteriore alla trasmissione e quello verificatosi successivamente, nonché nell'aumento delle

spese di pubblicità e dei premi di incentivazione e ciò nell'arco di tempo intercorso tra il fatto e la proposizione della domanda, si duole che la Corte d'Appello abbia respinto il suo appello incidentale sul punto affermando « che la contrazione delle vendite (nella misura da determinarsi nel giudizio sul "quantum"), la perdita di avviamento (intero come attitudine dell'organizzazione aziendale a produrre a beneficio dell'imprenditore utilità economiche maggiori di quelle che potevano ricavarsi dai singoli beni che la compongono), la necessità di ricostituire presso il grande pubblico l'immagine con campagne di stampa pubblicitarie tendenti a rettificare le inesatte informazioni propagandate, sono tutti i fattori lesivi di danno che dovrà essere risarcito alla Frigodaunia ». In proposito la Corte aveva precisato che danno risarcibile è solo quello che deriva direttamente dalla trasmissione e che pertranto danni risarcibili per contrazione delle vendite siano solo quelli riguardanti i prodotti specificamente analizzati durante la trasmissione (e cioè i bastoncini di pesce) e non anche quelli relativi ad altri prodotti similari. Lamenta in proposito la ricorrente che nessuna giustificazione la Corte ha addotto con riferimento al limite temporale che pure era stato posto dal tribunale e che incideva non meno gravemente sulla liquidazione del danno.

La ricorrente assume perciò che la Corte ha violato i principi in tema di risarcimento del danno. Infatti costituisce insegnamento consolidato che sono compresi nel risarcimento del danno. Infatti costituisce insegnamento consolidato che sono compresi nel risarcimento dai danni da fatto illecito anche i danni mediati e indiretti che si presentano come effetto normale del fatto stesso rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui esso dà origine in base al principio della cosiddetta regolarità causale e che ne restano esclusi soltanto quelli che non siano allo stesso collegati per essere intervenute altre conseguenze estrinseche al comportamento dell'autore del fatto illecito e senza le quali il danno non si sarebbe verificato.

In conseguenza di tanto, la ricorrente assume che tutti i danni ricollegabili alle ingiustificate denegrazioni dovevano essere risarciti e non trovava perciò giusti-

ficazione la limitazione temporale stabilita dal tribunale e quella relativa al prodotto stabilita dalla corte: perché la contrazione delle vendite costituiva danno qualunque fosse stato il tempo durante il quale si fossero effettivamente verificate e in relazione a tutti i prodotti ittici surgelati.

Siffatte doglianze sono infondate e vanno disattese.

Infatti in relazione al danno derivante dal calo della domanda, poiché si tratta di un giudizio di comparazione non si può parlare di danni futuri, quindi è esatto che il confronto non può essere fatto che tra gli unici dati acclarati che sono quelli del volume di affari prima e dopo il fatto illecito. Per quanto riguarda eventuali danni futuri, essi saranno risarcibili a condizione della loro certezza e della loro certezza della derivazione dal fatto illecito in esame. E ciò sarà ovviamente compiuto dal giudice del « quantum ».

In relazione alla estensione del danno ad altri prodotti aventi lo stesso marchio commerciale, la corte del merito ha applicato il principio della regolarità causale, escludendo in punto di fatto che la trasmissione riguardante i bastoncini potesse avere ripercussioni dannose su altri prodotti non menzionati nel corso della stessa trasmissione.

In definitiva il ricorso della Frigodaunia deve essere rigettato.

In conseguenza dell'accoglimento del 3° motivo del ricorso incidentale della RAI, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione allo stesso e rinviata ad altro giudice al quale è opportuno commettere di provvedere anche sulle spese.

P.Q.M. — La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale nonché i motivi 1°, 2° e 4° del ricorso incidentale; accoglie il 3° motivo del ricorso incidentale della RAI; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese.

## ***DIFFUSIONE DI PROVE DI CONSUMO E RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE TELEVISIVA***

### **IL CASO**

Il problema del rapporto di causalità tra condotta ed evento dannoso, quale requisito necessario ai fini dell'imputazione del danno al suo autore torna prepotentemente alla ribalta con la sentenza della Corte di Cassazione che qui si annota. Rivediamo brevemente i fatti: nel corso della trasmissione televisiva « Di tasca nostra » vengono sottoposti ad analisi campioni di « bastoncini di pesce in pastella » prodotti con marchio « Brina » e distribuiti dalla S.p.A. Frigodaunia. L'analista invitata alla trasmissione afferma che nei prodotti analizzati è presente la « tetraciclina », antibiotico non ammesso dalla legge. Pochi giorni più tardi, a seguito dell'indagine su campioni dello stesso prodotto, compiuta dal Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi, il Pretore di Modena dispone il sequestro del prodotto su tutto il territorio nazionale.

Successivamente altro Giudice, il Pretore di Foggia, territorialmente competente per i reati contestati, a seguito dell'analisi di revisione compiuta dall'Istituto Superiore di Sanità, ordina il sequestro del prodotto. Nel corso del giudizio civile intentato dalla Frigodaunia al fine di chiedere il ristoro del grave pregiudizio economico subito dalla diffusione di notizie, poi rivelatesi false, in ordine alla nocività del suo prodotto, la RAI è stata condannata dal Tribunale di Roma al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello.

La Suprema Corte ha però cassato la sentenza dei Giudici di merito i quali, nonostante l'espreso motivo d'appello formulato dalla RAI hanno completamente omesso di motivare in ordine alla

efficacia eziologica, rispetto al danno, del provvedimento di sequestro del Pretore di Modena; l'incidenza causale di tale provvedimento di sequestro potrebbe condurre infatti ad una ripartizione-limitazione delle responsabilità per i danni cagionati, in funzione dei diversi fatti-cause (trasmissione televisiva e provvedimento di sequestro), che sono all'origine degli stessi danni; o addirittura ad una totale esclusione della responsabilità della RAI qualora si accerti in fatto che il provvedimento pretorile di sequestro ha interrotto lo sviluppo causale in atto fra la trasmissione televisiva ed il danno, costituendo esso stesso causa da sola sufficiente a cagionare l'evento.

Afferma la Suprema Corte che la sentenza impugnata « non si è data carico di indagare sulla unicità o pluralità dei fatti dannosi e sulla effettiva efficienza causale della trasmissione rispetto a quella del sequestro, per stabilire se entrambi i fatti potessero essere assunti come concause efficienti di un unico evento dannoso ovvero se ciascuno di essi avesse dato luogo ad un evento di danno diverso. E di tutta evidenza infatti che se gli eventi dannosi causati da diverse azioni sono a loro volta diversi non sarà applicabile l'art. 2055 cod. civ. e quindi sarà esclusa la solidarietà tra gli autori delle diverse azioni dannose ».

In effetti, secondo la Corte di Cassazione il principio di solidarietà previsto dall'art. 2055 cod. civ. è applicabile sia quando un unico fatto illecito è imputabile a più persone, sia quando il fatto dannoso non è unico ma l'evento è riconducibile a più azioni od omissioni illecite, diverse tra loro anche per diversità delle norme giuridiche che abbiano eventualmente violato. Ciò che è assolutamente necessario, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. è invece l'unicità del danno, « deve cioè trattarsi dei fatti o atti che abbiano cagionato il medesimo danno ».

D'altra parte, sostiene ancora la Suprema Corte che un corretto accertamento del nesso causale è mancato anche sotto un altro profilo: i Giudici di merito hanno infatti ritenuto che il provvedimento di sequestro non ha interrotto il rapporto di causalità per non essere stato causa successiva da sola sufficiente a cagionare l'evento dannoso. Si dà per certo, quindi, che si tratti di un « unico danno », come entità ontologica, senza per altro alcuna

indagine sulla natura delle conseguenze dannose del sequestro. In particolare, poi, la Corte d'Appello non ha tenuto conto della peculiare natura della eventuale concausalità che caratterizza i fatti di causa: fatto illecito imputabile concorrente con un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

## IL PROBLEMA DELLA DESCRIZIONE DELL'EVENTO

La sentenza della Suprema Corte si caratterizza per l'approfondimento e la lucidità di alcuni suoi passaggi attraverso i quali vengono messi in luce taluni aspetti nodali della tematica della causalità che necessitano di attento esame da parte della riflessione dottrinale. Come è noto il problema del rapporto di causalità nell'ambito della responsabilità civile è stato spesso trascurato dalla dottrina civilistica, la quale si è più volte limitata a rinviare ai risultati interpretativi delle trattazioni penalistiche senza procedere ad una autonoma presa in esame del problema.

Ebbene, il problema, nell'ambito della tematica della causalità, che con estrema limpidezza emerge dalla motivazione della sentenza, è quello della « descrizione dell'evento ». Come si è visto la Corte di Cassazione ha rilevato la necessità, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2055 cod. civ. (in materia di efficacia delle concause) e/o dell'art. 41, comma 2 cod. pen. (in materia di interruzione del nesso causale), di accertare la unicità o pluralità dell'evento, attraverso l'individuazione di quelle modalità ed aspetti dell'accadimento naturalistico che siano idonee ad esattamente definirlo, e quindi a distinguerlo da altri eventuali danni concomitanti. Tale problema costituisce come stiamo per vedere un aspetto nevralgico dell'indagine relativa all'individuazione dei criteri che devono presiedere all'accertamento del nesso causale. Esso infatti, si ripresenta all'interno delle varie teorie che storicamente si sono affermate in materia, costituendone in qualche modo uno strumento di controllo e di esame della validità dei risultati interpretativi raggiunti.

Pertanto, premesso dal punto di vista terminologico, che la Suprema Corte utilizza i termini « evento » e « danno »

facendo sicuramente riferimento al risultato naturalistico costituente l'effetto della condotta illecita<sup>1</sup> chiariamo i termini della problematica ripercorrendo brevemente le tappe dell'evoluzione del pensiero in ordine alla cd. descrizione dell'evento.

*La descrizione dell'evento e la teoria della « condicio sine qua non ».*

Com'è noto la teoria della « *condicio sine qua non* », oltre ad essere fortemente criticata per motivazioni di carattere equitativo, in virtù della eccessiva estensione della responsabilità cui mette capo, incontra serie difficoltà di pratica utilizzazione nelle ipotesi di causalità addizionale ed in quelle di causalità alternativa ipotetica. Si riporta per comodità il caso di scuola dei due soggetti che, all'insaputa l'uno dell'altro, avvelenano, ciascuno con una dose mortale dello stesso veleno, un terzo soggetto<sup>2</sup>. Ora è evidente che in questo caso, applicando il procedimento ipotetico di eliminazione mentale implicato dalla teoria condizionalistica, si dovrebbe ritenere insussistente il nesso causale, perché, eliminando la condotta, l'evento mortale, per la concomitante azione di avvelenamento dell'altro soggetto, si sarebbe verificato lo stesso.

Di fronte alla inaccettabilità delle soluzioni cui conduce il ragionamento ipotetico, si è tentato di ridefinire il concetto di condizione necessaria o comunque di apportare alcuni indispensabili mutamenti alla sua formulazione originaria. Al proposito il dibattito teorico si è spostato proprio sul problema della descrizione dell'evento<sup>3</sup>. Si è pensato di risolvere il problema riferendosi nell'accertamento del nesso causale non all'evento astrattamente inteso e che nell'ambito del diritto penale è tipizzato dalla norma incriminatrice, ma all'evento concretamente verificatosi<sup>4</sup>. Il riferimento all'evento concreto consentirebbe, per rimanere fermi all'esempio del doppio avvelenamento, di ritenere sussistente la responsabilità dell'avvelenatore in quanto senza la sua azione l'evento-morte si sarebbe verificato ugualmente ma con modalità concrete diverse (con una sintomatologia diversa, alcune ore più tardi, in un luogo diverso, ecc.). Ma questo correttivo perde il suo valore di fronte a

quei casi in cui, eliminando mentalmente l'azione, l'evento in virtù dell'efficacia eziologica di un fattore ipotetico, si sarebbe verificato esattamente come si è verificato<sup>5</sup>, e comunque sarebbe necessario rinvenire un criterio di selezione tra le circostanze concrete che caratterizzano l'evento, che sia idoneo a distinguere le modalità rilevanti dell'accadimento da quelle che risultano evidentemente trascurabili<sup>6</sup>.

In diverso senso chi rimane fermo, o comunque dà rilievo ad una configura-

<sup>1</sup> Com'è noto nell'ambito della dottrina civilistica si tende a distinguere tra danno-evento e danni-conseguenze facendo ricorso ad una bipartizione tra causalità materiale e causalità giuridica; la prima riguarderebbe il rapporto tra condotta ed evento, la seconda si riferirebbe invece al rapporto tra evento e danni ulteriori. Sulla causalità giuridica, v. A. DE CUPIS, *Il danno*, 1979, vol. 1, 214 ss.; P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, 1966, p. 19 ss.; sulle distinte nozioni di danno vedi per tutti M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, 1979, p. 246. In giurisprudenza v. tra le tante Cass. 10 dicembre 1982, n. 6761, in *Mass. Foro it.* 1982, p. 1322; Cass. 11 gennaio 1982, n. 103, in *Mass. Foro it.* 1982, p. 23; Trib. Roma 22 giugno 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 636 con nota di C. VERRARDI; cfr. da ultimo Cass. 7 gennaio 1991, n. 60, in *Giust. civ.* 1991, I, 3019, con nota di A. FEDI.

<sup>2</sup> Va precisato che i vari autori definiscono in maniera differente i fattori addizionali e quelli alternativi ipotetici; così l'esempio riportato nel testo è inquadrato ora come un caso di causalità addizionale, ora come un'ipotesi di causalità alternativa ipotetica; per una precisazione terminologica v. per tutti STELLA, *La descrizione dell'evento*, 1970, p. 82 ss.

<sup>3</sup> Per una esauriente panoramica delle varie posizioni sul punto v. STELLA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>4</sup> MEZGER, *Strafrecht*, trad. it. Mandalari 1935, p. 135; ANTONISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, 1934, p. 46.

<sup>5</sup> V. gli esempi citati da ENGISCH, *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, 1931, p. 16: 1) A sta litigando con B e, infuriato, grida che vorrebbe aver a disposizione un bastone per dare a B quello che si merita. C e D, amici di A, che assistono al litigio, si precipitano a raccogliere un bastone, che hanno visto abbandonato nelle vicinanze, ma C è più lesto, ed afferra per primo il randello, che consegna prontamente ad A, il quale infierisce su B. 2) A, sta per essere giustiziato dal boia; ma mentre questi si accinge all'esecuzione, dalle file degli spettatori si fa avanti, in preda all'odio, il padre della vittima che, spinto in disparte il boia, aziona il meccanismo approntato per l'esecuzione, uccidendo A nel preciso momento in cui questo sarebbe morto per mano del boia. In questi casi senza la condotta di C o del padre della vittima l'evento si sarebbe verificato con le medesime modalità concrete.

<sup>6</sup> Altrimenti si incapperebbe nella nota obiezione: colui che versa nella corrente l'acqua contenuta in un piccolo recipiente, porrebbe in essere una condizione « *sine qua non* » dell'inondazione, poiché senza il suo comportamento, l'inondazione sarebbe stata quantitativamente diversa (v. sul punto STELLA, *op. loc. ult. cit.*, p. 98).

zione astratta dell'evento (la morte o le lesioni e non la morte o le lesioni verificatesi « *hic et nunc* »; e con riferimento al nostro caso, la riduzione delle vendite del prodotto e non la contrazione dello smercio del prodotto realmente verificatesi nei vari punti di vendita), tende a risolvere il problema dell'operatività dei fattori ipotetici e addizionali ricorrendo al procedimento c.d. di eliminazione cumulativa; per cui è causa dell'evento il fatto che ne è condizione « *sine qua non* », o che sarebbe stato tale in mancanza di altre condizioni sufficienti a produrre il risultato<sup>7</sup>. Più recentemente il problema della descrizione dell'evento è stato rivisitato nell'ambito del ricorso alle leggi scientifiche nell'accertamento del nesso causale che ha dato luogo alla riformulazione della teoria della « *condicio sine qua non* » proprio mediante la sussunzione sotto leggi scientifiche<sup>8</sup>. In quest'ultima prospettiva si dovrebbe procedere dapprima al mero accertamento che si è verificato un evento conforme all'evento astratto, in un luogo ed un momento determinati; successivamente si dovrebbe compiere una sorta di ridefinizione dell'evento, nella quale debbono essere inseriti quegli accadimenti ed aspetti ripetibili dell'evento stesso, mancando i quali si dovrebbe di-

re che un evento del tipo previsto dalla norma, alla luce delle leggi scientifiche (universali o statistiche) non si sarebbe verificato « *hic* » o non si sarebbe verificato « *nunc* »<sup>9</sup>.

*La descrizione dell'evento e la teoria della causalità adeguata.*

Le difficoltà di applicazione che, come si è visto incontra il criterio condizionalistico nelle ipotesi di causalità addizionale e alternativa ipotetica, unitamente all'esigenza di provvedere ad un temperamento degli effetti, esasperatamente estensivi della responsabilità cui lo stesso criterio conduce, hanno indotto la dottrina a sostituire la formula della « *condicio sine qua non* » con la teoria della causalità adeguata<sup>10</sup>.

Ebbene, il problema della descrizione dell'evento riemerge nell'ambito della teoria della causalità adeguata, rischiando di mettere in dubbio la validità stessa della teoria e la bontà dei risultati pratici cui la stessa perviene. A titolo esemplificativo si riporta un altro classico caso di scuola: Tizio ferisce gravemente Caio, il quale muore durante il trasporto in ospedale per un incidente stradale.

Ora è chiaro che, pur essendo l'azione del feritore idonea a provocare l'evento morte, appare tuttavia iniquo imputare quest'ultimo all'agente, poiché in concreto l'evento è stato causato da una serie causale autonoma. Si tratta allora di effettuare la valutazione prognostica che caratterizza il giudizio di adeguatezza non rispetto all'evento astratto, bensì all'evento concretamente realizzatosi, o comunque, dare in qualche modo rilevanza allo sviluppo causale intermedio.

Ci si limita in questa sede a riportare la migliore soluzione al problema fornita dalla dottrina per cui il giudizio di probabilità « *ex ante* » effettuato in relazione all'evento astratto (adeguatezza in senso lato) andrebbe integrato con un giudizio *ex post* (adeguatezza in senso stretto) diretto ad accertare se l'evento effettivamente verificatosi costituisce la concretizzazione del pericolo posto in essere dalla condotta dell'agente<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> TRAEGER, *Der Kausalbegriff in Straf-und Zivilrecht*, 1904, p. 47 ss. Il correttivo proposto dal Traeger è ora accolto da FIANDACA, voce *Causalità*, in *Digesto - Discipline penalistiche*, II, 1988, p. 124. Sostiene che il criterio condizionalistico non possa essere considerato inapplicabile nei casi di causalità alternativa ipotetica, BIANCA, *Inadempimento*, cit., p. 250.

<sup>8</sup> F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1975. Cfr. ora Cass. 6 dicembre 1990, *Foro it.* 1992, II, 36, in ordine alla tragica vicenda della frana di Stava che ha recepito il criterio della « *condicio* » sussunta sotto leggi scientifiche.

<sup>9</sup> STELLA, *op. ult. cit.* p. 231 ss. partic. 261 ss.

<sup>10</sup> Così ENGISCH, *op. cit.*, p. 21 ss. Per la dottrina italiana sulla causalità adeguata vedi in generale FIANDACA, voce *Causalità cit.*, p. 124 ss.; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, 1966, p. 32 ss.; STELLA, *La descrizione cit.* p. 7 ss.; ANTOLISEI, *Il Rapporto cit.*, p. 93 ss.; DONINI, *Letteratura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, I parte p. 596 ss.; DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 779 ss.

<sup>11</sup> ENGISCH, *op. cit.*, p. 41 e 61 ss. Va peraltro rilevato che secondo TRIMARCHI, *Causalità cit.* p. 39, la teoria della causalità adeguata incontrerebbe un'obiezione decisiva proprio nella impossibilità di pervenire ad una pertinente descrizione dell'evento.

L'esempio del ferito che muore a causa di un incidente stradale risulta particolarmente interessante in quanto involge l'esame di tematiche assolutamente identiche al caso trattato dalla sentenza della Suprema Corte: come la morte della persona ferita è determinata da una serie causale autonoma così la contrazione o il totale blocco delle vendite dei bastoncini di pesce potrebbe essere stato cagionato da un provvedimento giurisdizionale, fattore causale autonomo rispetto alla diffusione di notizie screditanti.

Pertanto, anche nel nostro caso, alla stregua del doppio giudizio di adeguatezza sopra descritto, ci si dovrebbe chiedere se il blocco delle vendite dei bastoncini di pesce costituisca l'effetto dello specifico rischio posto in essere dalla trasmissione televisiva, oppure quel blocco debba considerarsi come risultato del pericolo provocato dalla serie causale successivamente ed autonomamente intervenuta.

Probabilmente, una volta accertata l'effettività dell'ordinamento giurisdizionale, il blocco totale delle vendite dovrà essere considerato come il risultato del provvedimento giurisdizionale di sequestro il quale possiede un'incidenza eziologica che è assorbente rispetto alla diffusione di notizie screditanti. Più difficilmente potrà essere individuata l'esistenza di due distinti eventi dannosi, magari verificatisi in luoghi diversi, in quanto la potenzialità diffusiva su tutto il territorio nazionale sia della trasmissione televisiva che del provvedimento di sequestro impediscono una localizzazione differenziata dell'evento di danno. Ed allora il blocco totale delle vendite provocato dal sequestro non potrà distinguersi dalla contrazione delle vendite cagionata dalla RAI, poiché il primo, come il più contiene il meno, costituisce un evento ulteriore che assorbe e comprende la seconda. D'altra parte sia nel caso che ci occupa che nel caso di scuola del ferito che muore a seguito dell'incidente stradale, la causa sopravvenuta (sequestro-incidente), non è totalmente sganciata dal primo fattore causale: l'incidente stradale non si sarebbe comunque verificato se non vi fosse stata la precedente azione del feritore, e il provvedimento di sequestro probabilmente non sarebbe stato emanato se non vi fos-

se stata la trasmissione televisiva che ha assunto il ruolo di « *notitia criminis* ». Ebbene tali rilievi sono fondamentali per l'interpretazione dell'art. 41, comma 2 cod. pen. (che, come ribadisce la Suprema Corte, costituisce, insieme alle altre disposizioni del codice penale in materia, la norma generale dell'ordinamento in ordine al rapporto di causalità), ovvero per accertare i criteri alla stregua dei quali un fattore causale può essere ritenuto causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento. Sul punto oggi la dottrina<sup>12</sup> è concorde nell'affermare che se la locuzione « causa da sola sufficiente » si riferisce ad uno sviluppo causale che agisce in maniera assolutamente indipendente dalla precedente condotta del soggetto della cui responsabilità si discute, la disposizione del comma 2 dell'art. 41 cod. pen., sarebbe inutile in quanto l'esclusione del rapporto causale discenderebbe già dalla semplice applicazione del principio della « *condicio sine qua non* ». « La disposizione in parola deve invece essere intesa, per attribuirle un senso, come norma che tende a delimitare l'ambito della responsabilità risultante dalla rigorosa applicazione della « *condicio* »: si è cioè di fronte ad una concausa che opera non indipendentemente, ma congiuntamente ad una precedente azione di un soggetto. In forza di questo presunto intento delimitativo, si ritiene che l'art. 41 cpv. voglia alludere proprio ad ipotesi simili a quelle che hanno dato vita al sorgere della teoria della causalità adeguata e/o della teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento: e cioè appunto ai casi del ferito che ricoverato in ospedale, vi muore per un incendio scoppiatovi fortuitamente, o del soggetto che, indotto a fare una passeggiata nel bosco durante una tempesta, muore a causa di un fulmine, ecc.<sup>13</sup> ».

Sul solco di tale linea interpretativa si pone quell'orientamento giurisprudenziale riportato anche dalla sentenza che si commenta e che si riferisce al caso in cui la causa sopravvenuta è costituita da

<sup>12</sup> V. per tutti FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.g., 1989, p. 191.

<sup>13</sup> FIANDACA-MUSCO, *op. loc. ult. cit.*

un provvedimento giurisdizionale. Secondo tale orientamento l'effetto pregiudizievole di una denuncia di reato perseguibile d'ufficio è assorbito dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, che toglie alla denuncia ogni possibile efficienza causale, salvo che il denunziante abbia agito con dolo incorrendo nel reato di calunnia<sup>14</sup>.

### OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza della Suprema Corte si segnala per la rilevata puntualità e profondità dei passaggi argomentativi relativi all'accertamento del nesso causale; il che costituisce lo spunto per un approfondimento della riflessione dottrinale in materia e per un approccio direttamente civilistico che, a prescindere dalla possibilità di esportare sul terreno civile i risultati interpretativi della dottrina penalistica, tematica quest'ultima che non è possibile affrontare in questa sede, realizza un'autonoma presa di contatto con il problema causale. Come è noto la dottrina civilistica si è spesso limitata a recepire le impostazioni penali sulla causalità, ovvero si è soffermata sulla c.d. causalità giuridica in collegamento con la tematica della risarcibilità dei danni immediati e diretti di cui all'art. 1223 cod. civ.

Si è visto, al contrario, la necessità proprio di carattere pratico di affrontare il problema della descrizione dell'evento, quale elemento necessario per la selezione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nel fatto. Al riguardo assumono rilievo quei casi classici elaborati dalla dottrina che sono assunti ormai a « topoi » della letteratura in materia causale. Tali esempi, che fanno spesso sorridere il lettore, anche se possono ap-

parire sganciati da ipotesi realistiche di svolgimenti causali, sono tuttavia idonei a mettere in luce gli aspetti nodali che devono essere affrontati dall'interprete nell'elaborazione dei criteri di accertamento del nesso causale.

Possono, pertanto, i suddetti esempi, costituire un punto di riferimento ed un elemento di riscontro e controllo degli esiti interpretativi per una ricostruzione, sotto il profilo civilistico, della categoria dell'evento dannoso quale accadimento naturalistico, e più in generale, per una esaustiva ricognizione della tematica della causalità.

D'altra parte la motivazione della sentenza della Suprema Corte costituisce la riprova dell'attualità del tema preso in esame, se si considera che la fattispecie, riguardando lo sviluppo causale che trae origine da una trasmissione televisiva, attiene alla problematica dei danni connessi al mondo dell'informazione e che da questo traggono origine.

Come è noto, con riferimento alla tutela risarcitoria, la dottrina si è occupata soprattutto dei profili attinenti alla natura ed alla quantificazione del danno<sup>15</sup>. Appare auspicabile dunque una estensione della riflessione dottrinale ad una considerazione dell'evento dannoso, inteso quale accadimento naturalistico nonché dei problemi causali con specifico riferimento al diritto dei mass-media.

GIUSEPPE GALLO

<sup>14</sup> Su tale indirizzo ormai consolidato cfr. Cass. 22 ottobre 1965, n. 2201, *Giust. Civ. Rep.* 1965, voce *Responsabilità civile*, 222; Cass. 10 giugno 1968, n. 1831, *ivi*, 1968, voce *cit.* 193; Cass. 11 maggio 1971, n. 1345, *ivi* 1971, voce *cit.* 106; Cass. 18 maggio 1979, n. 2869, *ivi*, 1979, voce *cit.* 86; Cass. 21 ottobre 1980, n. 5662, *ivi* 1980, voce *cit.* 87; cfr. inoltre in una vicenda collegata a quella presa in esame dalla sentenza annotata, Trib. Roma 22 giugno 1982 in *Giust. civ.*, 1983, 636.

<sup>15</sup> Vedi per tutti V. RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, partic. p. 51 ss. e 56 ss.